

- (13) Un esportatore ha sostenuto che i produttori comunitari che hanno interamente collaborato rispondendo al questionario inviato dalla Commissione non erano sufficientemente rappresentativi e che i produttori ai quali sono stati inviati i questionari in una fase successiva del procedimento avrebbero dovuto essere esclusi dalla definizione di industria comunitaria.
- (14) In primo luogo occorre rilevare che inizialmente la Commissione ha inviato i questionari unicamente ai produttori comunitari elencati nella denuncia relativa alle pratiche di dumping. Dopo aver ricevuto le risposte ai primi questionari è stato accertato che i produttori comunitari che avevano risposto rappresentavano il 40 % circa della produzione totale di biciclette nella Comunità. La Commissione ha quindi inviato altri questionari per ampliare la base dell'inchiesta relativa al pregiudizio. La Commissione ha potuto in tal modo, senza causare ritardi nello svolgimento dell'inchiesta, basare le proprie risultanze su una parte dell'industria comunitaria che rappresentava allora quasi tutta la produzione in questione. L'esclusione dei produttori che avevano ricevuto i questionari in una fase successiva non era quindi giustificata.

E. Metodo

1. *Trattamento individuale*

- (15) Nei considerandi 34-36 del regolamento (CEE) n. 550/93 la Commissione ha dichiarato che avrebbe continuato ad esaminare la questione del trattamento individuale nei confronti degli esportatori cinesi.
- (16) Benché in alcuni precedenti casi antidumping sia stato accordato il trattamento individuale ad alcuni esportatori della Repubblica popolare cinese, che avevano tra l'altro potuto dimostrare di essere indipendenti dallo Stato nella gestione della politica di esportazione e nella determinazione dei relativi prezzi, nel corso del presente procedimento la Commissione è giunta alla conclusione, confermata dal Consiglio, che per i motivi in appresso la questione debba essere esaminata con la massima prudenza.
- (17) In primo luogo occorre ricordare che a norma del regolamento (CEE) n. 2423/88 i regolamenti antidumping devono indicare il paese e il prodotto su cui è istituito il dazio. Il dazio individuale non è quindi imposto dal suddetto regolamento e si applica soltanto quando costituisce un provvedimento più equilibrato e più efficace contro le

pratiche di dumping rispetto al dazio unico per paese.

- (18) In secondo luogo, per quanto riguarda i paesi di cui all'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (compresa la Repubblica popolare cinese), non è possibile tener conto dell'efficienza o dei vantaggi comparati dei singoli esportatori ai fini della determinazione del valore normale, poiché quest'ultimo deve essere stabilito in base ai prezzi o ai costi in un paese ad economia di mercato. L'unico modo per applicare un trattamento individuale agli esportatori di tali paesi è di tener conto dei rispettivi prezzi all'esportazione. Questo metodo, in linea di massima, produce risultati individuali distorti e quindi impropri, in quanto non si tiene conto di possibili elementi, comunque indeterminabili, quali l'efficienza, i vantaggi comparati o le caratteristiche del prodotto dei singoli esportatori.
- (19) In terzo luogo, per un paese come la Repubblica popolare cinese, è estremamente difficile stabilire se un'azienda sia, di fatto e di diritto, realmente indipendente dallo Stato e in particolare se l'indipendenza apparente di cui beneficia un'azienda in un dato momento abbia carattere permanente. La Repubblica popolare cinese si trova in una fase di transizione da un'economia interamente controllata dallo Stato ad una economia parzialmente orientata verso il mercato. Il controllo dello Stato si esercita tuttora su molti aspetti della vita economica e le leggi e le istituzioni necessarie per il funzionamento dell'economia di mercato non sono ancora sufficientemente sviluppate e note agli operatori economici e ai funzionari. Non è quindi possibile accertare che i contratti e le garanzie giuridiche siano effettivamente applicati e che le attività degli esportatori siano indipendenti da interferenze del governo. Appare invece evidente che su tutta l'attività economica in Cina prevale tuttora l'influenza dello Stato. Quest'ultimo infatti, oltre a controllare l'erogazione di energia, può modificare in qualsiasi momento le norme applicabili all'assunzione e alle retribuzioni dei lavoratori, nonché imporre vincoli alla convertibilità della moneta e ai trasferimenti valutari.
- (20) La Commissione infine non è attualmente in grado di verificare in loco le dichiarazioni degli esportatori cinesi, principalmente a causa delle difficoltà inerenti all'accertamento dei fatti, al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, nei paesi che non hanno un'economia di mercato. È tra l'altro estremamente difficile per la Commissione verificare se determinati accordi che apparentemente garantiscono una certa indipendenza dallo Stato in materia di politica delle esportazioni siano autentici oppure fittizi, in particolare quando tali accordi sono stati conclusi in previsione di eventuali azioni antidumping.